

“ONLUS insieme per la ricerca PCDH19”
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE
AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE
STATUTO

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Roma, Via Angelo Poliziano n. 8, 00184 l'associazione denominata “ONLUS insieme per la ricerca PCDH19” - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
2. L'associazione:
 - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
 - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
 - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive integrazioni e/o modifiche.
4. L'associazione ha durata illimitata.
5. Possono essere istituite sedi periferiche in Italia o all'estero.

Art. 2

Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività: reperimento di fondi da devolvere a ricerche mediche e scientifiche rivolte alla salute fisica e/o mentale dell'essere umano, con particolare riferimento alle malattie rare quali la mutazione genetica PCDH19.

Art. 3

Soci

1. Sono Soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
3. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea la quale decide in via definitiva.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 5

Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori dei conti se costituito
- il comitato medico scientifico

Art. 6

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15 e 16. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti se costituito;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione di cui al successivo art. 16.

Art.7

Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.
4. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i rendiconti annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
 - delibera in ordine a controversie di natura associativa che insorgano tra i soci.
8. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunto a maggioranza semplice dei presenti.
9. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente del consiglio direttivo, subentra il primo dei non eletti in assemblea. A parità di voti subentra colui che ha maggiore età.

Art.8

Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 5.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto del rendiconto consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Art.10

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea nel momento in cui si verificano le condizioni che ne prevedano la costituzione in base alle vigenti normative in materia, nonchè qualora l'Assemblea lo ritenga necessario. È composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del rendiconto consuntivo. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

Art.11

Durata ed onorificità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono onorifiche
2. Hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
4. Le dimissioni contemporanee dei 3/4 dei componenti il consiglio direttivo costituisce la decadenza dell'organo
5. Le dimissioni contemporanee di tutti i componenti del consiglio direttivo comportano anche la decadenza del Presidente.
6. L'assemblea può deliberare la decadenza del presidente e/o del consiglio direttivo con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti in assemblea. In caso di votazioni per la decadenza del presidente e del consiglio direttivo non sono ammesse deleghe.

Art.12

Risorse economiche– Fondo cassa

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
 - introiti realizzati attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività connesse a quelle istituzionali.
 - raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente e/o del segretario.
4. L'associazione disporrà di un fondo cassa dell'importo massimo di € 2.000,00. Tale fondo potrà essere utilizzato per spese correnti di gestione, funzionamento e rimborsi.

Art.13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal consiglio direttivo. Essa è annuale, con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento, a prescindere dalla data di effettuazione del versamento e di accettazione del tesseramento da parte del consiglio direttivo; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Rendiconto

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del consiglio direttivo, il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. L'esercizio deve coincidere con l'anno solare, e quindi decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.15

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art.16

Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea con almeno due terzi dei soci presenti, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 comma 2 del presente statuto. In caso di votazioni per lo scioglimento dell'associazione non sono ammesse deleghe.
2. in caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone il relativo compenso.

Art.17

Comitato medico scientifico

1. L'associazione si avvale dell'opera di un Comitato medico scientifico, deputato a sostenere l'associazione con valutazioni squisitamente tecniche in ordine ad iniziative riconducibili alle competenze di ognuno dei componenti.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Roma.

Art.19

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 20

Deroga

1. In deroga all'art. 13.1 dello statuto, il tesseramento all'associazione effettuato nell'anno 2011 avrà validità sino al 31.12.2012.